

**Edizione di venerdì 17 luglio 2015**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

[Nuovi chiarimenti sulla voluntary](#)

di Nicola Fasano

## **IMPOSTE INDIRETTE**

[Accordi di negoziazione assistita esenti da imposta di registro](#)

di Alessandro Bonuzzi

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[Deducibilità per i professionisti dei canoni di leasing degli immobili](#)

di Luca Mambrin

## **CONTENZIOSO**

[I limiti al sequestro preventivo di beni societari](#)

di Luigi Ferrajoli

## **AGEVOLAZIONI**

[Detrazione IRES per interventi di riqualificazione su immobili locati](#)

di Pietro Vitale

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Nuovi chiarimenti sulla voluntary***

di **Nicola Fasano**

Delegati **tenuti** alla presentazione dell'istanza di voluntary disclosure. I prelievi **consistenti non giustificati** rischiano di far **escludere** dalla voluntary il contribuente **reticente**. **Cipro, Malta, San Marino, Lussemburgo, Corea del Sud e Singapore** godono del trattamento di **favore** previsto per gli asset in Paesi "collaborativi" sia ai fini sanzionatori che ai fini degli anni accertabili. Via libera per la definizione nell'ambito della voluntary anche di **Ivie** e di **Ivafe**. Concreta possibilità che le annualità oggetto della sanatoria non in scadenza sotto il profilo dell'accertamento, saranno "trattate" dagli Uffici in **seconda battuta** e con distinti inviti al contraddittorio.

Questi alcuni dei **principali punti** affrontati nell'[attesissima C.M. 27/E](#) diramata ieri dall'Agenzia delle Entrate che torna così ad occuparsi della procedura di collaborazione volontaria.

Il chiarimento che sicuramente lascia **molto perplessi** è quello sui **prelievi**. Secondo l'Amministrazione finanziaria, il rifiuto di fornire spiegazioni in ordine ai prelievi di elevato importo che intaccano la consistenza patrimoniale media illecitamente detenuta all'estero potrebbe comportare **l'esclusione dalla procedura per incompletezza** della stessa. Ciò in quanto, la mancata dimostrazione del rientro in Italia delle somme o del loro utilizzo potrebbe essere indicativa del fatto che dette somme siano servite per **costituire o acquistare un'ulteriore attività estera** indebitamente non ricompresa nella procedura. In verità, appare evidente come, fermo restando il potere di eseguire gli ulteriori controlli ritenuti opportuni, l'Ufficio, in un caso di questo tipo **non si possa arrogare il diritto di precludere** la strada della voluntary al contribuente per il semplice **"sospetto"** di attività detenute all'estero e non regolarizzate, posto che quanto dichiarato dal contribuente dovrebbe **far fede fino a prova contraria** (che peraltro, se integrata, comporterebbe anche **conseguenze penali** non di poco conto in capo al contribuente). La circolare, inoltre, lascia intendere che la soglia di ragionevolezza dei **prelievi "per uso personale"** andrebbe individuata in prima approssimazione nel **rendimento** delle attività illecitamente detenute (in assenza di versamenti di contante).

Anche sul tema, in qualche modo connesso, del **denaro detenuto in cassette di sicurezza** e che si intende regolarizzare, la posizione dell'Agenzia non è proprio rassicurante laddove se da un lato si ammette l'utilizzo di "prove indirette" per giustificare il **prelievo dal conto estero** destinato poi alla cassetta di sicurezza, dall'altro si richiede, seppur a titolo esemplificativo, che, a tal fine, risulti un **accesso alla cassetta di sicurezza italiana** (detenuta quindi presso intermediario finanziario) in **giorni molto ravvicinati** rispetto a quelli in cui sono stati effettuati

i prelievi. E se il contribuente avesse semplicemente trasferito quelle somme presso la cassetta di sicurezza di casa propria e fosse in grado di certificare, con l'intervento di un notaio, che **quel cash è ancora oggi esistente** (almeno in parte)?

Sotto il profilo soggettivo, inoltre, la circolare “consiglia” in modo piuttosto chiaro la presentazione dell'istanza a **tutti i soggetti che avevano la disponibilità** degli asset, ivi **inclusi i delegati c.d. “passivi”** che non abbiano mai esercitato la delega ad operare sui conti. Resta fermo che i **redditi evasi** devono essere imputati ai soli **titolari effettivi**, mentre le sanzioni sul monitoraggio vengono **ripartite in parti uguali** fra coloro che avevano la disponibilità delle attività qualora si intenda fruire della presunzione specifica prevista dal legislatore (art. 5-quinquies, co. 9, d.l. 167/90). In tal caso nella Sezione II del modello VD (“valore delle attività”) la circolare chiarisce che ciascun intressato indica la **propria quota parte** di competenza.

Peraltro, viene specificato che i **delegati non sono comunque tenuti a compilare le sezioni III** (“nuovi investimenti all'estero) **e IV** (valore delle attività finanziarie alla data di emersione) del modello VD, quadri riservati in pratica ai soli titolari effettivi degli investimenti (come quello V sui redditi sottratti a tassazione).

Dal punto di vista della “**geografia fiscale**”, inoltre, viene chiarito che godono del trattamento di favore, ricorrendone le condizioni, sia ai fini delle sanzioni che del computo degli anni accertabili anche quei Paesi (come Lussemburgo, Singapore e San Marino) che hanno stipulato con l'Italia Convenzioni che prevedano **l'effettivo scambio di informazioni** o sono stati comunque **eliminati dalle due Black list** rilevanti (D.M. 21.11.2001, D.M. 04.05.1999).

Confermata inoltre l'applicabilità del **nuovo ravvedimento** extra-large anche per le **violazioni RW**. Da salutare con estremo favore è anche l'apertura da parte dell'Agenzia a includere, in via interpretativa, **anche l'IVIE e l'IVAFE nella VD** (con i relativi benefici). Viene così colmata una evidente lacuna normativa.

Nessun riferimento invece sull'eventuale recupero di **euroritenuta e credito di imposta**. In quest'ultimo caso, pertanto, l'unica via percorribile per lo scomputo pare quella del **ravvedimento** da coordinare con la voluntary.

## IMPOSTE INDIRETTE

---

### ***Accordi di negoziazione assistita esenti da imposta di registro***

di **Alessandro Bonuzzi**

I contribuenti che si avvalgono del nuovo strumento giuridico della **negoziazione assistita per le risoluzioni consensuali di separazione** non devono pagare l'imposta di registro, di bollo e le altre imposte relative agli atti e ai documenti del procedimento di scioglimento del matrimonio. Lo ha chiarito la [risoluzione n. 65/E](#) dell'Agenzia delle Entrate di ieri.

Il D.L. n.132/2014 ha introdotto nell'ordinamento alcune disposizioni idonee a consentire la **riduzione** del contenzioso civile, prevedendo, da un lato, la possibilità di trasferire in sede arbitrale procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo.

In particolare, la risoluzione dei conflitti e delle controversie in via stragiudiziale è stata favorita dall'introduzione di un nuovo istituto: la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato. Tale procedura può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una **soluzione consensuale** di separazione personale nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Sul punto la risoluzione in commento chiarisce che **il conseguente accordo produce i medesimi effetti dei provvedimenti giudiziari che concludono i procedimenti di separazione e divorzio**; infatti, se ritenuto regolare dal Procuratore della Repubblica, esso può essere posto alla base per l'effettuazione delle dovute annotazioni negli atti dello stato civile riguardanti i coniugi.

In altri termini, a parere dell'Agenzia, **gli effetti dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita sono parificati a quelli conseguenti ai provvedimenti giudiziari di separazione e di divorzio**.

Con riferimento a questi ultimi, si ricorda che l'art.19 della legge n.74/1987 stabilisce che **"tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa"**.

La ratio di tale disposizione è quella di **agevolare** tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i **rapporti giuridici ed economici** relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. In tal senso, l'esenzione fiscale trova applicazione anche con riferimento:

- al giudizio di separazione, in quanto finalizzato a promuovere, in breve tempo, una

soluzione idonea a garantire l'adempimento delle obbligazioni che gravano sul coniuge non affidatario dei figli;

- agli accordi omologati dal tribunale aventi ad oggetto disposizioni negoziali a beneficio dei figli, a condizione che sia ivi esplicitamente previsto che le disposizioni stesse rappresentino elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

Posta dunque la perfetta equiparazione con i provvedimenti giudiziali di separazione e di divorzio, **l'Ufficio ritiene che anche coloro che si avvalgono del nuovo strumento giuridico della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati non devono pagare l'imposta di registro, di bollo e le altre imposte derivanti dagli atti e dai documenti del procedimento di scioglimento del matrimonio.**

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Deducibilità per i professionisti dei canoni di leasing degli immobili***

di **Luca Mambrin**

Per gli esercenti arti e professioni sono previste regole particolari per la deducibilità dal reddito professionale dei **canoni di leasing**, in particolare bisogna distinguere a seconda:

- della **tipologia** dei beni acquisiti;
- della **durata** del contratto di leasing.

Per quanto riguarda i **beni immobili** l'art. 1, comma 162 lett. a) della Legge di Stabilità 2014, con riferimento ai soggetti che producono reddito di lavoro autonomo, è intervenuto modificando in modo sostanziale il comma 2 dell'art. 54 del Tuir, **relativo alla deduzione dei canoni di leasing immobiliare**. Il testo previgente stabiliva infatti: *“La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”*.

La Finanziaria 2007 aveva introdotto **una deduzione totale dei canoni di leasing immobiliare** (50% per gli immobili ad uso promiscuo) in relazione ai contratti con durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento (con minimo di 8 anni ed un massimo di 15) stipulati nel triennio 2007-2009; **per quelli stipulati dal 2010 si è invece tornati all'indeducibilità totale**.

Con la Legge di Stabilità 2014 viene di fatto reintrodotta la possibilità per i lavoratori autonomi di dedurre i canoni dei leasing immobiliari stipulati dal 2014 e viene portato a 12 anni, in analogia a quanto previsto per le imprese, il **termine per operare la deduzione** (con la necessità di procedere allo scorporo dell'area).

È quindi necessario verificare **la data di stipula dei relativi contratti**: se è stata sempre prevista una generale indeducibilità dei costi riferiti a tali beni, in alcuni specifici periodi è stata ammessa la deducibilità dei canoni legandola **alla durata del contratto o ad un periodo minimo di deduzione**. In particolare:

- per i contratti stipulati dal **15/06/1990 fino al 31/12/2006**: è ammessa la deduzione in misura pari alla **rendita catastale**;

- per i contratti stipulati dall' **1/1/2007 fino al 31/12/2009**: la deduzione è legata alla durata minima del contratto pari a 1/2 del periodo di ammortamento tabellare, con un minimo di 8 anni ed un massimo di 15 anni (per gli anni 2007-2009 la deduzione è ridotta ad 1/3);
- per i contratti stipulati dall' **1/1/2010 fino al 31/12/2013**: **non è prevista alcuna deducibilità** (nemmeno della rendita catastale);
- per i contratti stipulati dal **1/1/2014**: la durata contrattuale è libera e **la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni**.

Quindi, nel caso di un **immobile strumentale acquisito in leasing** nel corso dell'anno 2014 il periodo minimo di deduzione dei canoni è di 12 anni, pertanto:

- se il contratto di leasing ha durata **superiore si deducono i canoni maturati ciascun anno**;
- se il contratto di leasing ha durata **inferiore** a dodici anni si potranno dedurre i canoni nell'arco di un periodo di dodici anni; si dovrà dividere il costo complessivo per 12 e in ciascun esercizio si potrà portare in deduzione la quota di 1/12, spalmando i canoni di competenza sul periodo minimo di deduzione.

Definite le regole di deducibilità dei canoni di leasing legati **della data in cui è stato stipulato il contratto**, criteri specifici devono poi essere osservati per la loro deducibilità dal reddito professionale:

- i canoni, nel rispetto delle condizioni sopra indicate, sono deducibili per **competenza** (in deroga quindi al generale principio di cassa);
- è **indeducibile la quota capitale del canone riferito ai terreni**, desumibile dal piano di ammortamento fornito dalla società di leasing;
- è **deducibile** la quota del canone relativa agli interessi.

Infine, in caso di utilizzo **promiscuo dell'immobile** destinato in parte per finalità professionali ed in parte per esigenze personali, la deducibilità è consentita **nello stesso arco temporale**, ma in misura pari al **50%** a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività.

*Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità immobiliare ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*

## CONTENZIOSO

---

### ***I limiti al sequestro preventivo di beni societari***

di **Luigi Ferrajoli**

La Corte di Cassazione, con la **sentenza n.5413/15**, è tornata ad occuparsi delle problematiche sottese all'applicazione del **sequestro preventivo** in tema di **reati tributari**.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha vagliato il ricorso proposto dall'indagato avverso il provvedimento adottato dal Tribunale del riesame, quale giudice del rinvio, che aveva confermato il provvedimento di **sequestro preventivo** finalizzato alla **confisca** di beni quale **profitto** dei reati di **frode fiscale** relativi a più periodi di imposta, nonché di quelli di **truffa**, consumata e tentata, volta al conseguimento di **erogazioni pubbliche** e di **truffa aggravata in danno dello Stato**.

Uno dei motivi di ricorso, in particolare, con specifico riferimento al sequestro operato sui beni immobili della società di cui l'imputato era amministratore, richiamava il principio, espresso dalle **Sezioni Unite**, nella sentenza **n.10561/14**, secondo cui **non è consentito il sequestro preventivo** finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una **persona giuridica** qualora **non sia stato reperito il profitto** del reato tributario compiuto dagli organi della stessa, salvo che la persona giuridica sia stata uno **schermo fittizio**.

Posto che, nella fattispecie in esame, all'imputato era stato contestato il reato di **appropriazione indebita** di somme di danaro della **società di capitali** amministrata, nel ricorso è stato evidenziato che la medesima risulterebbe contemporaneamente e per gli stessi fatti **persona offesa ed autrice interposta del reato**, ovvero **danneggiata e concorrente**.

Tale motivo di impugnazione è stato **accolto** dal Giudice di legittimità.

Innanzitutto, la Cassazione ha ribadito il principio per cui al Giudice del riesame delle misure cautelari è demandato di verificare, nei limiti della **summaria cognitio** del **devolutum**, la sussistenza del **fumus commissi delicti** dei reati contestati all'indagato e del **periculum in mora** che deve sorreggere l'adozione del decreto di sequestro preventivo "*nell'ottica che la tempestiva adozione, in via d'urgenza, del vincolo di indisponibilità sul bene o sui beni dell'indagato costituisca l'unico rimedio per garantire le esigenze cautelari onde consentirne la futura confisca od anche la confisca per equivalente*".

Ciò premesso, la Suprema Corte ha osservato che il provvedimento di sequestro ha colpito, oltre ai beni mobili ed immobili di diretta pertinenza dell'indagato, **anche beni immobili appartenenti alla società**, quali beni di cui è prevista la confisca, anche per equivalente, ai sensi degli **artt.322 ter e 640 quater c.p.**, nonché dell'**art.1 della L. n.244/07**.



La Corte di Cassazione, nel motivare il proprio provvedimento di accoglimento sul punto, ha innanzitutto sottolineato come i richiamati **beni immobili sequestrati** fossero nella **disponibilità della società e non dell'amministratore indagato**, in considerazione del principio di **separazione tra il patrimonio della persona fisica e quello della società di capitali quale persona giuridica**.

Detta società, come osservato in motivazione, non solo nei capi di imputazione non era in alcuna posizione "associata" a quella dell'indagato, ma addirittura figurava quale **persona offesa** del delitto di cui all'**art.646 c.p.** e **art.61 c.p., nn. 7 e 11**, contestato all'amministratore per essersi **appropriato**, a proprio od altrui **profitto**, di somme di danaro della persona giuridica.

Ciò, a parere del Giudice di legittimità, basterebbe ad **escludere** che la richiamata società possa aver svolto il ruolo di **schermo giuridico** predisposto dall'indagato per commettere i reati tributari indicati nei capi di imputazione.

La Suprema Corte, per completezza di argomentazione, ha inoltre evidenziato che **l'unica ipotesi** per cui, conformemente a quanto statuito dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca equivalente **ex art.1, co.143 della L. n.244/07** e **art.322-ter c.p.p.** sarebbe legittima, è una relazione di "stretta strumentante" della società, quale **"apparato fittizio"**, agli effetti della **realizzazione dei reati tributari** ad opera del **proprio amministratore di fatto o di diritto**.

Nella posizione in esame, la Corte di Cassazione non solo non ha rinvenuto alcun accenno a tale ipotesi nel provvedimento impugnato, ma neppure alla diversa ipotesi che, con riferimento al sequestro preventivo dei beni immobili della persona giuridica, la misura cautelare risulti finalizzata ad attuare la **confisca diretta del profitto di reato**, di cui all'**art.240 c.p.**, come prescritto dall'**art. 322-ter c.p.p.**, nel caso in cui i beni immobili *"altro non siano che il prodotto della "trasformazione" del danaro, quale profitto del reato sottratto alla imposizione tributaria"*.

La Corte ha pertanto accolto il ricorso proposto e ha **annullato l'ordinanza** impugnata con rinvio al Tribunale competente per un nuovo esame.

*Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Detrazione IRES per interventi di riqualificazione su immobili locati***

di **Pietro Vitale**

Continuano le pronunce delle Commissioni Tributarie, favorevoli al contribuente, sull'annoso tema della spettanza della detrazione IRES in capo al proprietario dell'immobile locato sulle spese per interventi di riqualificazione energetica (nel seguito "le spese").

I presupposti di applicazione della detrazione per le spese sono da ricercarsi nell'art. 1, comma 344, L. n. 296/2006 e relativo decreto attuativo 19/2/2007 ove manca una precisa definizione del presupposto soggettivo di applicazione dell'agevolazione in quanto:

1. nel comma 344 si afferma genericamente che la *"detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del **contribuente**";*
2. nell'art. 2 del decreto, si afferma che:
  - "(comma 1;
  - *"Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, la detrazione compete all'utilizzatore ..." (comma 2).*

Inoltre nelle istruzioni al modello Unico SC 2015 si legge che il beneficio *"andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto"*. Sul punto la Circ. n. 36/E del 31/5/2007 afferma che i soggetti che sostengono le spese *"devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato"*.

Da quanto sopra risulta ad avviso di chi scrive evidente che **l'agevolazione non è preclusa al proprietario che abbia locato l'immobile** e sostenuto le spese su un qualsiasi edificio ed a prescindere dalla destinazione catastale. In tal senso, la CTR Lombardia con la sentenza n. 2549/12/2015 del 10/6/2015 ove è stata riconosciuta legittima la detrazione IRES del 55% (fino al 31/12/2015 sarà del 65%) sugli interventi di riqualificazione energetica realizzati su immobili locati a terzi da parte di una società immobiliare. Nello stesso senso la CTP di Varese con la sentenza n. 94/1/13 del 21/6/2013 per la quale l'agevolazione ha *"un obiettivo generalizzato sia oggettivo, perché riguarda unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale (cioè abitazioni, uffici, negozi ecc.), sia soggettivo, perché riguarda persone fisiche, imprenditori e non, e società o enti titolari di reddito di impresa"* ed essa *"è condizionata soltanto al rispetto di alcuni adempimenti formali e sostanziali, di cui all'art. 4 ss. del DM 19.2.2007, idonei a certificare che*

*l'intervento eseguito determini un effettivo risparmio energetico. Tale diritto generalizzato all'agevolazione troverebbe conferma anche nel testo della norma e del decreto attuativo, art. 2 del DM 19.2.2007, che non prevede eccezioni"; ed ancora la CTP di Lecco sentenza n. 54/1/13 del 26/3/2013, la CTP Treviso sentenza n. 45/01/13 del 27/5/2013 e n. 380/1/14 del 19/5/2014 (l'agevolazione spetta al titolare del fabbricato a prescindere dalla sua destinazione commerciale).*

Tali sentenze si rifanno a quanto sostenuto **dall'Associazione italiana dei Dottori commercialisti** che nella norma n. 184/2012 identifica *"lo scopo della norma agevolativa nel risparmio energetico in senso assoluto, indipendentemente da chi sia il proprietario o l'utilizzatore, tanto è vero che l'unica condizione posta dalla legge e dal decreto attuativo è che l'agevolazione spetti a chi sostiene la spesa"*.

A quanto sopra si ritiene di aggiungere che l'art. 1140 del c.c. definisce il **possesso** come *"il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività (ndr la stipula di un contratto di locazione) corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa"*, pertanto la condizione del possesso richiesta dall'art. 2 del sopra citato decreto è appieno soddisfatta.

Nonostante quanto sopra argomentato, l'Agenzia delle Entrate nella **risoluzione n. 340/2008** afferma che la detrazione spetta *"con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale"* e gli immobili strumentali devono intendersi quelli *"direttamente impiegati per l'espletamento delle attività tipicamente imprenditoriali, ossia quelli che per destinazione, sono inseriti nel complesso aziendale (e non sono quindi suscettibili di creare un reddito autonomo)"*; inoltre per la circolare non sono strumentali *"gli immobili locati a terzi e, in particolare, quelli locati dalle società immobiliari"*. Questa interpretazione ministeriale ha generato il contenzioso sopra riportato che, tuttavia, si sta risolvendo a favore del contribuente. Sembrerebbe che il contenzioso riguardi in particolare le società immobiliari pertanto nell'ipotesi di gruppi industriali che procedono a locare immobili su cui hanno sostenuto spese e successivamente goduto della detrazione IRES, l'esito favorevole di un contenzioso dovrebbe essere ancora più probabile.

*Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità immobiliare ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico***

di **Andrea Valiotto**

#### **Un'anima per l'Europa**



Giacomo Vaciago

Il Mulino

Prezzo – 12

Pagine – 140

---

Proseguire sulla strada dell'unione? Come? Quella che abbiamo oggi è una unione economica solo in minima parte: troppo ancora contano le decisioni dei governi, nazionali e locali, e le tante corporazioni di ogni paese. Né si può parlare di unione monetaria finché non si realizza l'unione bancaria. Allora che cosa fa difetto alla nostra «unione molto incompleta»? È mancata soprattutto – come sottolinea questo lucido saggio – la volontà di realizzare un destino comune. Ogni unione presuppone infatti il desiderio di realizzare un bene che ci accomuna, cioè quanto si fa «per» gli altri e non solo «con» gli altri. Di qui l'importanza della solidarietà e della cooperazione, valori senza i quali il sogno europeo di venticinque anni fa rischia di svanire.

**Zona rossa**



Gino Strada e Roberto Satolli

Feltrinelli

Prezzo – 15

Pagine – 192

Per qualche mese, nel 2014, tutto il mondo ha tremato di fronte a un minuscolo virus. Ebola è uscito dalle foreste dell'Africa e ha minacciato di spostarsi a bordo di navi e aerei, arrivando a lambire le cosiddette nazioni sviluppate. Per la prima volta, gli occidentali hanno guardato la catastrofe umanitaria con gli occhi di chi teme che possa bussare alle porte di casa sua. Come mai l'epidemia era così estesa? Come si poteva fermare? Emergency era arrivata in Sierra Leone sul finire della guerra civile che aveva insanguinato il paese per tutti gli anni novanta. Lavorava con le vittime delle mutilazioni, delle mine antiuomo, degli stupri – come sempre contro la violenza dell'uomo sull'uomo. Improvvisamente si è ritrovata in prima fila in un altro conflitto: una guerra scatenata da un virus, una guerra che finalmente valeva la pena combattere, con le armi della medicina, della scienza e dell'umanità. Gino Strada è volato in Africa, insieme a Roberto Satolli (medico e giornalista, amico di Gino dai banchi del liceo), Fabrizio Pulvirenti e decine di volontari le cui voci e racconti popolano questo libro. E ha scoperto che neanche questa guerra è "giusta": anche qui c'è chi racconta bugie, chi si arricchisce mettendo in pericolo i civili, chi si riempie la bocca di alti principi ma non pensa affatto di applicarli. In queste pagine la voce di Gino Strada torna a levarsi per denunciare l'ingiustizia di un mondo diviso tra chi può curarsi e chi può solo fare il favore di morire senza infettare nessun altro, tra chi gestisce l'emergenza stabilendo linee guida burocratiche e chi resta in mezzo ai malati spendendosi in prima persona, tra chi costruisce strade per sfruttare le miniere e chi le percorre portando con sé un virus perché a casa propria non ha fogne né acqua potabile. Cercare di offrire agli umili e indifesi le stesse cure a disposizione dei ricchi e degli occidentali è un gesto rivoluzionario "C'è una cosa che mi dispiace più di tutte," dice Fabrizio, a un certo punto di questa sarabanda. "Una sola?" "Che per nessuno di loro è stato fatto tutto questo." Loro, i malati africani. Loro, i malati non occidentali. Si può, si deve, curare tutti nello stesso modo. Questa è la storia di chi ci ha provato.

**Gli dei e gli eroi della Grecia**



Károly Kerényi

Il Saggiatore

Prezzo – 24

Pagine – 628

---

Punto più alto della ricerca filologica e storica di Károly Kerényi sulla genesi e le forme della mitologia, *Gli dèi e gli eroi della Grecia* narra le vicende degli dèi, dalle origini del mondo alle complesse genealogie dell'Olimpo, e quelle degli eroi, figure «quasi storiche» e leggendarie, esseri umani che si incontrano e scontrano con la divinità. In un continuo rimando alle fonti originali greche, l'ascesa al potere di Zeus contro il padre Crono, gli amori di Afrodite e le lotte di Ares, la ribellione di Prometeo, le fatiche di Eracle e il dramma di Edipo prendono vita in una materia narrativa in continua evoluzione. L'autore, tra i più cari amici di Carl Gustav Jung – a legarli fu anche una lunga e fruttuosa collaborazione –, racconta gli antichi miti in una forma astratta dal tempo storico, e in cui le intenzioni e i significati dei testi mitologici sono letti in chiave archetipica, offrendo uno strumento di decodifica per la nascita della civiltà. Il Saggiatore porta in libreria un classico della storia delle religioni e degli studi sull'antichità. Riproposto in un unico volume, come nella prima edizione italiana del 1963, *Gli dèi e gli eroi della Grecia* è il capolavoro di un grande filologo per cui il testo è sempre indipendente e di per sé strumento di conoscenza: Kerényi esula dai limiti della narrazione storica per offrire al lettore un apparato mitologico organico, ma anche un affascinante romanzo cosmico sull'origine e sul destino dell'uomo.

**Tempi glaciali**



Fred Vargas

Einaudi


Prezzo – 20

Pagine – 444

---

Si è mobilitata tutta l'Anticrimine del tredicesimo arrondissement di Parigi sul caso di due apparenti suicidi. Il coltissimo capitano Danglard, grande estimatore di vino bianco, l'energica Violette Retancourt, lo specialista in pesci d'acqua dolce Voisenet. Ma soprattutto lo svagato, irresistibile, «spalatore di nuvole», il commissario Jean-Baptiste Adamsberg. Tutto inizia col ritrovamento di due corpi e la scoperta di uno strano simbolo scarabocchiato accanto a ciascuno di essi. Ma come sempre accade nella migliore Vargas, questo non è che lo spunto per una storia lontana dai canoni del genere, che finirà per spaziare in mezza Europa tra una balzana setta di adepti della Rivoluzione francese e una gita in Islanda finita in tragedia.

### Parole in disordine



Alena Graedon

Bompiani

Prezzo – 19

In un futuro imprecisato la “morte della carta” è diventata realtà. Librerie, biblioteche, giornali e riviste appartengono al passato, tutti trascorrono il loro tempo incollati a dispositivi mobili, che non solo tengono in contatto costante le persone tra loro, ma sono diventati così intuitivi da chiamare i taxi prima che il loro proprietario sia uscito dall'ufficio, o da ordinare cibo d'asporto al primo crampo di fame, e persino creare e vendere parole in un mercato chiamato Word Exchange. Anana Johnson lavora con suo padre, Doug, presso il Dizionario Nordamericano della Lingua Inglese (il DNDLI), dove Doug sta lavorando all'ultima edizione cartacea che, infatti, verrà stampata. Doug è un intellettuale anti-tecnologico che ricorda con nostalgia i giorni in cui le persone si parlavano faccia a faccia o si scrivevano mail. Una sera Doug scompare e lascia solo un indizio: un biglietto dove ha scritto ALICE. Una parola in codice che indica pericolo. Questo è l'inizio del viaggio di Anana nella tana del coniglio... Insieme a Bart, un suo collega, la ricerca del padre porterà la ragazza in scantinati bui e passaggi sotterranei, tra gli scaffali e le sale di letture della Mercantile Library, e alle riunioni segrete della resistenza clandestina al nuovo sistema, la Società Diacronica. E mentre il mistero intorno alla scomparsa di suo padre si infittisce e una pandemia chiamata “virus del linguaggio” si diffonde, Parole in disordine diventa insieme una favola educativa, un thriller tecnologico e una riflessione sul prezzo da pagare a una digitalizzazione ormai imperante.